



# **COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE**

**PROVINCIA DI PALERMO**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA PREVENZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI**

**CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

**ART.40 L.R. 11.04.1996, N.16**

Il presente regolamento, composto da n. 10 articoli, è stato adottato con atto di C.C. n.34 del 26.09.2001, è stato pubblicato per 15 giorni dal 30.09.2001 ed è divenuto esecutivo il 26.11.2001.

**REGOLAMENTO**  
**PREVENZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI**  
**NELLE ATTIVITA' AGRICOLE**  
**ART.40 L.R. 11.04.1996, N. 16**

**ART.1**

Per il periodo 15 giugno / 31 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali, è fatto divieto:

1. di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
2. di usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;
3. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliosi

**ART.2**

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 10.00 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

### **ART.3**

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi da quelle che si trovano più vicino alle strade pubbliche: le messi appena falciate, debbono essere trasportate nelle aie.

### **ART.4**

Nelle aie debbono essere osservate le seguenti norme:

1. i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno mt.6.00;
2. il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville,
3. il combustibile dovrà essere posto a distanza non minore di mt. 10.00 dalle macchine e dai cumuli di frumento di paglia;
4. il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
5. sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno litri 8;

6. si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
7. dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura “ **VIETATO FUMARE ED ACCENDERE FIAMME LIBERE**”; oltre alle norme suindicate, proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure di precauzione suggerite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalle consuetudini locali e dalla pratica al fine di evitare ogni propagazione d'incendio; a tal uopo sarà intensificata la vigilanza, specie nelle giornate di eccessiva calura e di venti impetuosi.

## **ART.5**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 10 (dieci) metri.

## **ART.6**

Le sterpaglie, la vegetazione secca ed, in genere, i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà, devono essere eliminati fino alla distanza di mt. 10.00.

## **ART.7**

All'atto della semina e, per quanto possibile, in fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 ( duecento) metri, in direzioni ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione, di ampiezza pari almeno all'altezza del fusto più alto, con minimo di mt. 10,00 ( dieci), considerati in proiezione orizzontale.

## **ART.8**

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzati, tipo noccioleti, uliveti, agrumeti, vigneti ed orti, è possibile procedere alla distribuzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque fino alle ore 6,30 ( sei e trenta) e solo ed esclusivamente se la zona circostante è zappata per un raggio di mt. 10.00 ( dieci). In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

## **ART.9**

Chiunque scopre un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni, nel rispetto della normativa regionale, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento, al Comando dei Carabinieri, al Sindaco o all'Ufficio di Protezione Civile, costituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune, per fare intervenire i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento ed avvisare il personale del Comando di Stazione Forestale di Gangi.

## **ART.10**

Fermo restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da Euro 51,65 ( cinquantuno/65 euro) ad euro 258,23 ( duecentocinquantotto/23 euro, così come prescritto dal comma 3à dell'art.40 della L.R. 16/96.

La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco.